

## **Delibera n. 1136 del 24-5-2002**

### ***Art. 8 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. e successive modifiche ed integrazioni. Proposta di autorizzazioni in via generale per impianti connessi ad attività definite a ridotto inquinamento atmosferico.***

- visto il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, recante norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici inquinanti, e di inquinamento prodotto da impianti industriali, che attribuisce alle Regioni la competenza ad accordare l'autorizzazione preventiva per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti o altri impianti fissi che servano per usi industriali o di pubblica utilità e possano provocare inquinamento atmosferico;
- considerato che gli artt. 6 e 15 del D.P.R. 203/88 sottopongono a preventiva autorizzazione la costruzione di un nuovo impianto, la modifica sostanziale di un impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti, il trasferimento di un impianto ad altra località;
- visto l'art. 12 del medesimo D.P.R. 203/88, che detta la disciplina relativamente all'esercizio di impianti esistenti;
- visto il D.P.R. 25 luglio 1991 che al Capo III definisce le attività a ridotto inquinamento atmosferico e che per le stesse attività demanda alle Regioni di predisporre procedure specifiche di autorizzazione e di provvedere al rilascio di autorizzazioni in via generale;
- visto l'art. 8 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n.1-41/Legisl. e successive modifiche ed integrazioni, che demanda alla Giunta provinciale il compito di emanare apposite direttive e criteri per il rilascio delle autorizzazioni in via generale per le categorie degli impianti connessi ad attività definite dalla normativa statale a ridotto inquinamento atmosferico;
- visto l'art. 51 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;
- considerato che i vincoli costruttivi e gestionali contenuti nelle specifiche tecniche di cui agli allegati 1 e 2, selezionando processi caratterizzati dai più bassi livelli di emissione tecnicamente raggiungibili, comportano emissioni comunque inferiori ai limiti stabiliti dalla tabella B allegata al T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti come integrata dalla deliberazione della Giunta provinciale 1 febbraio 1991, n. 489, e pertanto possono essere adottati in luogo dei limiti in concentrazione;
- viste le direttive ed i criteri per il rilascio delle autorizzazioni in via generale per le categorie degli impianti connessi ad attività definite dalla normativa statale a ridotto inquinamento atmosferico, approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 10976 di data 9 ottobre 1998;
- rilevato che le attività di tipografia, litografia e serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) non superiore a 30 kg/g sono riportate nell'elenco delle attività a ridotto inquinamento atmosferico (allegato 2, punto 3 del D.P.R. 25 luglio 1991);
- rilevato che le attività di produzione di manufatti in calcestruzzo e gesso con produzione non superiore a 1500 kg/g sono riportate nell'elenco delle attività a ridotto inquinamento atmosferico (allegato 2, punto 23 del D.P.R. 25 luglio 1991), e che alle stesse possono essere assimilate le attività di produzione di conglomerati cementizi;
- ritenuto pertanto possibile attivare la procedura semplificata di autorizzazione per gli Enti e le imprese che intendano installare, modificare, trasferire o esercire impianti annessi alle attività sopra definite, adottando le soluzioni tecnologiche descritte nelle specifiche tecniche e presentando dichiarazione secondo i modelli predisposti per le singole attività;
- ritenuto opportuno disporre la decadenza delle autorizzazioni già rilasciate ai sensi degli artt. 8, 8 bis e 8 ter del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e degli artt. 6, 7, 12, 13 e 15 del D.P.R. n. 203/88, nonché delle domande presentate ai sensi degli artt. 8 e 8 ter del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e dell'art. 12 del D.P.R. n. 203/88, per gli Enti e le imprese che intendono avvalersi dell'autorizzazione in via generale;
- considerato che spetta all'autorità sindacale la verifica sulla compatibilità ambientale in ordine agli aspetti urbanistici ed igienico-sanitari;
- visto il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203;
- visto il D.P.R. 25 luglio 1991 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 luglio 1991;
- visto il T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. e successive modifiche ed integrazioni;
- visto il provvedimento del Dirigente del Settore tecnico dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente n. 155/02-U223 del 04.04.2002;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge

**d e l i b e r a**

- 1) di attivare la procedura semplificata di autorizzazione in via generale per gli Enti e le imprese che intendano installare, modificare, trasferire o esercire impianti annessi ad attività di tipografia, litografia e serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) non superiore a 30 kg/g, adottando le soluzioni tecnologiche descritte nell'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di attivare la procedura semplificata di autorizzazione in via generale per gli Enti e le imprese che intendano installare, modificare, trasferire o esercire impianti annessi ad attività di produzione di manufatti in calcestruzzo e gesso con produzione non superiore a 1500 kg/g e di produzione di conglomerati cementizi, adottando le soluzioni tecnologiche descritte nell'allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) di stabilire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, che le prescrizioni di esercizio di cui alle specifiche tecniche tengono luogo, per le attività di cui ai precedenti punti 1) e 2), dei limiti previsti dalla tabella B allegata al medesimo Testo Unico, così come integrata dalla deliberazione della Giunta provinciale 1 febbraio 1991, n.489 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 13 del 26 marzo 1991;
- 4) di disporre la decadenza delle autorizzazioni già rilasciate ai sensi degli artt. 8, 8 bis e 8 ter del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e degli artt. 6, 7, 12, 13 e 15 del D.P.R. n. 203/88, nonché delle domande presentate ai sensi degli artt. 8 e 8 ter del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e dell'art. 12 del D.P.R. n. 203/88, a decorrere dalla data di ricevimento da parte dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente delle dichiarazioni di ciascun Ente e impresa di avvalersi dell'autorizzazione in via generale;
- 5) di demandare all'autorità sindacale la verifica sulla compatibilità ambientale in ordine agli aspetti urbanistici ed igienico-sanitari;
- 6) di ordinare la pubblicazione del presente provvedimento e delle specifiche tecniche allegate nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige.